Le novità al modello di dichiarazione annuale IVA 2023 (anno d'imposta 2022)

Con **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 13 gennaio 2023, prot. n. 11378/2023**, approvati i nuovi modelli IVA 2023, con le relative istruzioni.

Il modello di dichiarazione annuale IVA/2023 deve essere utilizzato per presentare la dichiarazione IVA (anno d'imposta 2022). Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale tutti i titolari di partita IVA che esercitano attività d'impresa, attività artistiche o professionali.

Il modello va presentato – esclusivamente per via telematica – tra il **1° febbraio** e **il 2 maggio 2023**. Ai sensi degli artt. 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, **le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono valide**, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione e soggetti esonerati

Sono obbligati in linea generale alla presentazione della dichiarazione annuale IVA **tutti i contribuenti esercenti attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 26 ottobre**

1972, n. 633, titolari di partita IVA.

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA, in particolare, i seguenti soggetti d'imposta:

- **i contribuenti che per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti** di cui all'art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell'art. 36-*bis* del P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. **L'esonero non si applica**, ovviamente, qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, del decreto-legge n. 331 del 1993) o siano state eseguite le rettifiche di cui all'art. 19-*bis*2 del D.P.R. n. 633/72 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l'imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.);
- **i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario** per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni previsto dall'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell'art. 34, comma 6;
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640,

esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'art. 74 del P.R. n. 633/72, sesto comma, che non hanno optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari;

- le imprese individuali che abbiano dato in affitto l'unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell'IVA (*cfr*. circolari n. 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986, parte 4);
- i soggetti passivi d'imposta nell'ipotesi di cui all'art. 44, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 331 del 1993, qualora abbiano effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;
- i soggetti che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- i soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell'IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall'art. 74-*quinquies* del P.R. n. 633/72 per l'assolvimento degli adempimenti relativi a tutti i servizi resi a committenti, non soggetti passivi d'imposta;
- i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad euro 7.000 (art. 34-*ter* del P.R. n. 633/72).

Versamenti e rateizzazione

L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata **entro il 16 marzo** di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

Si ricorda che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.

Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via.

Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (fissata al 30 giugno dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del D.P.R. n. 435/2001), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. *b)*, del d.P.R. n. 542 del 1999). Anche i **soggetti con esercizio non coincidente** con l’anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell’IVA versando l’imposta entro il 30 giugno **a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi** (anche per tali soggetti, pertanto, si tiene conto dei

termini di versamento previsti dall'art. 17, comma 1, primo periodo, del D.P.R. n. 435/2001).

Si precisa che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24.

Riepilogando, il soggetto IVA può:

- **versare in un'unica soluzione entro il 16 marzo oppure rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima**;
- **versare in unica soluzione entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo** oppure rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l'importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima.

È, in ogni caso, **possibile avvalersi dell'ulteriore differimento del versamento del saldo IVA** al termine fissato dal comma 2 dell'art. 17 del D.P.R. n. 435 del 2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (*cfr.* risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017 ***in "Finanza & Fisco" n. 12/2017, pag. 943***).

Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, compresi i versamenti rateali, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 37, comma 11-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223).

Il saldo IVA va versato tramite F24, indicando, nella sezione "*Erario*" il codice tributo "**6099**" (*Iva annuale saldo*); in caso di pagamento rateizzato, i relativi interessi si identificano con il codice **"1668"**. Inoltre,

nella delega è necessario riportare:

il numero della rata che si sta versando e il numero totale delle rate (ad esempio, “*0107*” se a marzo si paga la prima di 7 rate; per il versamento in unica soluzione, va scritto “0101”) come “*anno di riferimento*”, il 2022.

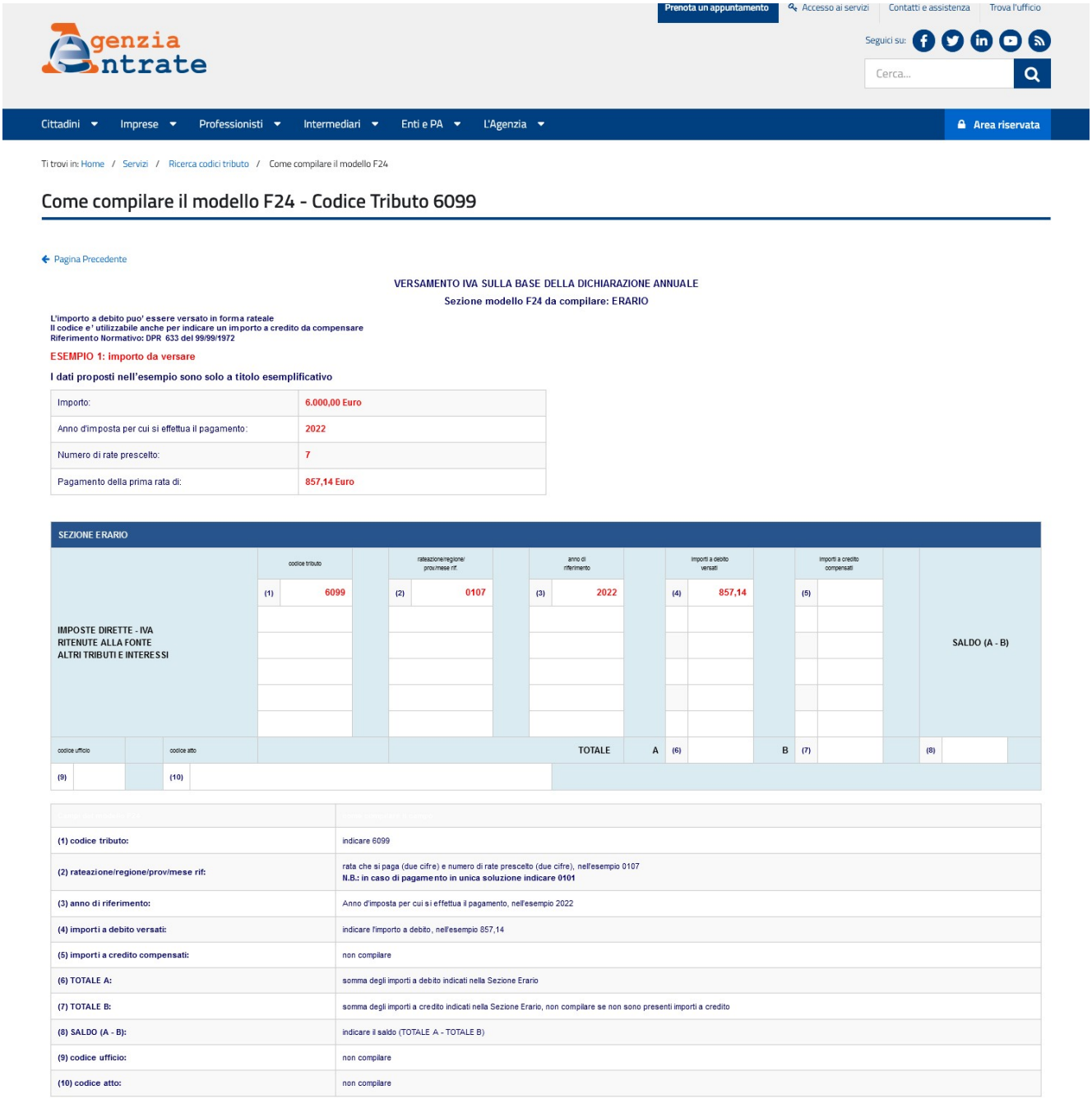

Prenota un appuntamento | Accesso ai servizi | Contatti e assistenza | Trova l'ufficio

Agenzia Entrate

Seguici su:

Cerca...

Cittadini | Imprese | Professionisti | Intermediari | Enti e PA | L'Agenzia | Area riservata

Ti trovi in: Home / Servizi / Ricerca codici tributo / Come compilare il modello F24

Come compilare il modello F24 - Codice Tributo 6099

Pagina Precedente

VERSAMENTO IVA SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE

Sezione modello F24 da compilare: ERARIO

L'importo a debito puo' essere versato in forma rateale
Il codice e' utilizzabile anche per indicare un importo a credito da compensare
Riferimento Normativo: DPR 633 del 99/99/1972

ESEMPIO 1: importo da versare

I dati proposti nell'esempio sono solo a titolo esemplificativo

Importo:	6.000,00 Euro
Anno d'imposta per cui si effettua il pagamento:	2022
Numero di rate prescelto:	7
Pagamento della prima rata di:	857,14 Euro

SEZIONE ERARIO

	codice tributo	rateazione/regione/prov/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
	(1) 6099	(2) 0107	(3) 2022	(4) 857,14	(5)	
IMPOSTE DIRETTE - IVA						SALDO (A - B)
RITENUTE ALLA FONTE						
ALTRI TRIBUTI E INTERESSI						

codice ufficio		codice atto		TOTALE	A	(6)	B	(7)	(8)
(9)		(10)							

(1) codice tributo:	indicare 6099
(2) rateazione/regione/prov/mese rif:	rata che si paga (due cifre) e numero di rate prescelto (due cifre), nell'esempio 0107 **N.B.: in caso di pagamento in unica soluzione indicare 0101**
(3) anno di riferimento:	Anno d'imposta per cui si effettua il pagamento, nell'esempio 2022
(4) importi a debito versati:	indicare l'importo a debito, nell'esempio 857,14
(5) importi a credito compensati:	non compilare
(6) TOTALE A:	somma degli importi a debito indicati nella Sezione Erario
(7) TOTALE B:	somma degli importi a credito indicati nella Sezione Erario, non compilare se non sono presenti importi a credito
(8) SALDO (A - B):	indicare il saldo (TOTALE A - TOTALE B)
(9) codice ufficio:	non compilare
(10) codice atto:	non compilare

Compensazione del credito IVA

Come spiegano le istruzioni al **Rigo VX5** ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997, l'utilizzo in compensazione del **credito IVA annuale** in misura **superiore a 5.000 euro può essere effettuato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge**. Inoltre, il comma 1, lett. *a)*, n. 7, dell'art. 10 del decreto-legge n. 78 del 2009, (come modificato, dall'art. 3, comma 2, lett. *a)*, nn. 1), 2) e 3), D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 **in *"Finanza & Fisco" n. 13-14/2017, pag. 1023)* subordina l'utilizzo in compensazione del credito IVA annuale per importi superiori a 5.000 euro alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione**. In alternativa all'apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall'organo incaricato ad effettuare il controllo contabile. Il limite è elevato a 50.000 euro per le *start up* innovative, (*Cfr*. art. 4, comma 11-*novies*, D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33 e, dall'art. 3, comma 2, lett. *b)*, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96).

Per chiarimenti ed approfondimenti sulle disposizioni introdotte dall'art. 10 del decreto-legge n. 78 del 2009, vedi provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. 185430 del 21 dicembre 2009 (**in *"Finanza & Fisco" n. 45/2009, pag. 4065)*** e prot. 40186 del 16 marzo 2012 **(in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati)** e le circolari n. 57/E del 23 dicembre 2009, (**in *"Finanza & Fisco" n. 45/2009, pag. 4050***) e n. 1/E del 15 gennaio 2010 (**in *"Finanza & Fisco" n. 48/2009, pag. 4320***). Come precisato nella circolare n. 10/E del 2014 (§ 9 – ***in "Finanza & Fisco" n. 13/2014, pag. 781)***, il limite, superato il quale scatta l'obbligo di apporre il visto di conformità, è riferibile **esclusivamente alla compensazione orizzontale** dei crediti a

seguito del richiamo all'art.17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e, quindi non alla compensazione verticale, ancorché questa venga effettuata mediante la delega di versamento (in tal senso la circolare n. 29/E del 2010, quesito 1.1 – **in *"Finanza & Fisco" n. 20/2010, pag. 1596***)

Il credito indicato nel cita rigo **Rigo VX5**, per la parte eventualmente derivante dal rigo VL11, può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa (art. 8, comma 6-*quater*, del D.P.R. n. 322 del 1998).

Si ricorda che ai sensi dell'art. 30, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per le **società e gli enti di comodo** il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale **non può essere utilizzato in compensazione** nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. Si evidenzia, inoltre, che, come precisato con la circolare n. 25 del 4 maggio 2007 **(in *"Finanza & Fisco" n. 17/2007, pag. 1270*)**, l'ultimo periodo del citato comma 4, dell'art. 30, della legge n. 724 del 1994, prevede la **perdita definitiva del credito IVA annuale** per i soggetti che riscontrano la presenza congiunta delle seguenti condizioni:

- società di comodo, oltre che nel presente esercizio, anche nel 2020 e nel 2021;
- società che nel triennio 2020 – 2022 non ha effettuato operazioni rilevanti ai fini dell'IVA non inferiori all'importo che risulta dall'applicazione delle percentuali di cui all'art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994.

In caso di Gruppo IVA di cui agli artt. 70-*bis* e seguenti, il credito d'imposta annuale maturato dallo stesso non può essere utilizzato in compensazione ai sensi del citato art. 17 con i debiti relativi ad altre imposte e contributi dei partecipanti (art. 4, comma 4, del D.M. 6 aprile 2018).

Va inoltre ricordato a tal proposito che l'articolo 31 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 prevede che «*A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali,* è ***vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro****, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento…*». Lo stesso articolo 31 in caso di inosservanza del divieto ha previsto una «***sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato****. La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e* ***non può essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato****; nelle ipotesi di cui al periodo precedente, i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, decorrono dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione. È comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. I crediti oggetto di compensazione in misura eccedente l'importo del debito erariale iscritto a ruolo sono oggetto di rimborso al contribuente secondo la disciplina e i controlli previsti dalle singole leggi d'imposta. Nell'ambito delle attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di finanza è assicurata la vigilanza sull'osservanza del divieto previsto dal presente comma anche mediante specifici piani operativi. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le disposizioni di cui all'articolo 28-ter del decreto del*

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non operano per i ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro»

Con le circolari n. 4/E del 15 febbraio 2011 (par. 12 **in *"Finanza & Fisco" n. 6/2011, pag. 124*)** e n. 13/E dell'11 marzo 2011 **(in *"Finanza & Fisco" n. 6/2011, pag. 403*)**, è stato chiarito che i tributi ricompresi nella locuzione «*imposte erariali*», sono, a titolo esemplificativo, le imposte dirette tra cui anche l'IRAP, le addizionali ai tributi diretti, le ritenute alla fonte (se relativi alle tipologia di imposte prima richiamate), **l'imposta sul valore aggiunto** e le altre imposte indirette, con esclusione dei tributi locali e dei contributi di qualsiasi natura.

Le novità al modello di Dichiarazione IVA 2023

Tra le novità, per la verità poche, presenti nella versione 2023, al **quadro VO** viene introdotta la possibilità per le **imprese enoturistiche** di revocare la scelta espressa in precedenza di essere soggette alla detrazione dell'IVA e alla determinazione del reddito nei modi ordinari. In particolare, nella **sezione 3, rigo VO35** riservato alle imprese agricole esercenti anche l'attività enoturistica, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell'opzione per l'applicazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari.

Inoltre, nel modello è stato previsto un quadro, **denominato CS**, per consentire ai soggetti passivi del **contributo straordinario contro il caro bollette,** di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, di assolvere i relativi adempimenti dichiarativi. Il quadro deve essere compilato dai soggetti che, verificata la sussistenza delle condizioni per l'applicazione del contributo, risultino

tenuti ad effettuare i relativi versamenti e dai soggetti che per effetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 121, lett. *a)* e *b)*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, (Legge di bilancio 2023) risultino tenuti al versamento dell'importo residuo entro il 31 marzo 2023 ovvero intendano chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il maggior importo versato.

Infine, nel **quadro VA**, nella sezione 2 (*Dati riepilogativi relativi a tutte le attività esercitate*) **al rigo VA15** riservato alle società che risultino non operative ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 **espunto il riferimento alle società in perdita sistematica** di cui all'art. 2, commi 36-*decies* e 36-*undecies*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. La modifica è conseguente all'abrogazione della relativa disciplina – ad opera dell'articolo 9 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, conv., con mod., dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 – che prevedeva pesanti penalizzazioni legate al riscontro di cinque anni di perdita fiscale (o di quattro periodi in perdita fiscale e uno al di sotto del reddito minimo). Come evidenzia la relazione illustrativa al citato D.L. n. 73/2022, la ricordata normativa, nel corso degli anni, "ha perso tuttavia la funzione originaria. È del tutto evidente che l'attribuzione della qualifica di società di comodo solo in ragione dei risultati negativi conseguiti dall'impresa, seppure ripetuti nel tempo, **determina inevitabilmente l'applicazione delle penalizzazioni di legge anche a soggetti in realtà pienamente operativi e commerciali che hanno purtroppo la sventura di non essere redditizi**. Per contrastare situazioni di perdite continuative ritenute fiscalmente pericolose, in quanto sintomatiche di redditi conseguiti in situazione di evasione, l'Amministrazione finanziaria dispone comunque dello strumento ordinario dell'accertamento fondato su presunzioni semplici, con cui è possibile contestare il comportamento manifestamente antieconomico dell'imprenditore. Non vi è ragione dunque per

dare ingresso a meccanismi automatici che, proprio per tale loro natura, possono rivelarsi ingiustamente penalizzanti, in special modo in periodi di perdurante crisi economica come quelli attuali. **Con la norma in esame si abroga pertanto la disciplina relativa alle società in perdita sistematica …**”.

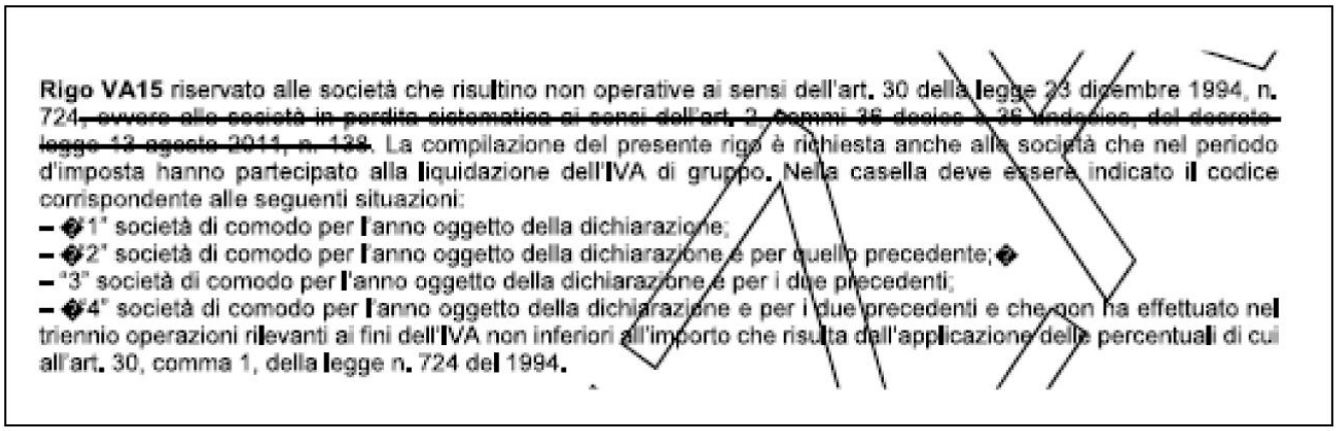

Rigo VA15 riservato alle società che risultino non operative ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724~~, ovvero alle società in perdita sistematica ai sensi dell'art. 2, commi 36 decies e 36 undecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138~~. La compilazione del presente rigo è richiesta anche alle società che nel periodo d'imposta hanno partecipato alla liquidazione dell'IVA di gruppo. Nella casella deve essere indicato il codice corrispondente alle seguenti situazioni:
– "1" società di comodo per l'anno oggetto della dichiarazione;
– "2" società di comodo per l'anno oggetto della dichiarazione e per quello precedente;
– "3" società di comodo per l'anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti;
– "4" società di comodo per l'anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti e che non ha effettuato nel triennio operazioni rilevanti ai fini dell'IVA non inferiori all'importo che risulta dall'applicazione delle percentuali di cui all'art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994.

Prime scadenze. Confermato il Quadro “*VP*” per evitare l’invio della Comunicazione trimestrale IVA riferita al IV trimestre 2022

Come evidenziato delle istruzioni il **quadro “VP è riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà** prevista dall’articolo 21-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall’articolo 12-*quater*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 **(in *“Finanza & Fisco” n. 19-20/2019, pag. 896)*, di comunicare** con la dichiarazione annuale **i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre**.

La disposizione dell'articolo 12-quater citato, mediante sostituzione del comma 1, dell'articolo 21-bis, dell'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 stabilisce che i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA entro il 28 febbraio hanno la facoltà di effettuare ***anche la comunicazione relativa al quarto trimestre all'interno della dichiarazione annuale IVA****. La norma intende evitare così al contribuente un doppio adempimento comunicativo/dichiarativo tra la comunicazione dei dati della liquidazione periodica IVA del quarto trimestre e la dichiarazione annuale IVA, senza incidere sui termini, né sui tempi di liquidazione e controllo, né di versamento delle imposte.*

In tal caso, **la dichiarazione annuale deve essere presentata entro il mese di febbraio**. **Il quadro, pertanto, non può essere compilato qualora la dichiarazione sia presentata successivamente a tale termine**.

Qualora il contribuente intenda **inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati** occorre compilare:

- il **quadro VP**, se la dichiarazione **è presentata entro febbraio** (in tal caso, **non va compilato il quadro VH o il quadro VV in assenza di dati da inviare**, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
- **il quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio**.

In linea generale, per le modalità di compilazione del quadro e per l'individuazione dei dati da indicare nei righi che lo compongono si fa rinvio alle istruzioni per la compilazione del modello di Comunicazione liquidazioni periodiche IVA.

Per quanto riguarda, invece, la compilazione dei campi 4 e 5 del **rigo VP1** si precisa che:

- la casella del **campo 4** deve essere barrata se i dati indicati nel quadro si riferiscono alla liquidazione dell'IVA per l'intero gruppo di cui all'articolo 73;
- il **campo 5** deve essere compilato esclusivamente nei casi di operazioni straordinarie ovvero trasformazioni sostanziali soggettive avvenute nel corso dell'anno indicando la partita IVA del soggetto trasformato (società incorporata, scissa, soggetto conferente o cedente l'azienda, ecc.) nel modulo (o nei moduli) utilizzato per indicare i dati relativi all'attività da quest'ultimo

Si evidenzia che la compilazione di più moduli a causa della presenza di più quadri VP non modifica il numero di moduli di cui si compone la dichiarazione da indicare sul frontespizio.

MODELLO IVA 2023
Periodo d'imposta 2022

CODICE FISCALE

QUADRO VP
Liquidazioni periodiche IVA

Mod. N.

		PERIODO DI RIFERIMENTO		Subfornitura	Liquidazione IVA di gruppo (art. 73)	Operazioni straordinarie
	VP1	Mese [1]	Trimestre (*) [2]	[3]	[4]	[5]
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA	VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)				
	VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)				
					DEBITI	CREDITI
	VP4	IVA esigibile				
	VP5	IVA detratta				
	VP6	IVA dovuta			[1]	o a credito [2]
	VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro				
	VP8	Credito periodo precedente				
	VP9	Credito anno precedente				
	VP10	Versamenti auto UE				
	VP11	Crediti d'imposta				
	VP13	Acconto dovuto			Metodo [1]	[2]
	VP14	IVA da versare			[1]	o a credito [2]

(*) **ATTENZIONE**: I contribuenti che hanno optato per la liquidazione trimestrale ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 542/99 devono indicare "5" per il quarto trimestre